

Data

5 giugno 2020

- (1) AULAB S.R.L
- (2) COSIMO DAVIDE NEVE
- (3) GIANCARLO VALENTE
- (4) MANILO MAROCCO
- (5) SOCIALFARE SEED S.R.L.
- (6) MM PARTECIPAZIONI S.R.L.

ACCORDO DI INVESTIMENTO E PARASOCIALE

relativo a

AULAB S.R.L.

ACCORDO DI INVESTIMENTO E PARASOCIALE

Il presente Accordo (l'«**Accordo**») è stipulato per scambio di corrispondenza

tra

Cosimo Davide Neve, cittadino italiano, nato a Bari, il 10 settembre 1982, residente a Bari (BA), in Via Giovanni Laterza n. 61, CAP 70124, codice fiscale NVECMD82P10A662V, in proprio come persona fisica (di seguito, «**CDN**»);

- da una parte -

e

Giancarlo Valente, cittadino italiano, nato a Bisceglie (BA), il 26 marzo 1974, residente a Bisceglie (BA), in via Giovanni Bovio n. 330, CAP 76011, codice fiscale VLNGCR74C26A883Q, (di seguito, «**GV**» e, congiuntamente a CDN, i «**Soci Iniziali**»);

- da una parte -

e

auLAB s.r.l., con sede legale a Bari (BA), in via Giovanni Laterza, n. 61, iscritta alla sezione speciale «PMI Innovative» del Registro delle Imprese di Bari, C.F. e P.IVA 07647440721, qui debitamente rappresentata da Pietro Ranieri, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, la «**Società**»);

- da una parte -

e

Manilo Marocco, nato a Torino, il 9 agosto 1958, residente a Torino, in Via Roma, 222, codice fiscale MRCMNL58M09L219Z, in proprio come persona fisica (di seguito, «**MM**»);

- dall'altra parte -

e

MM Partecipazioni s.r.l., con sede legale a Torino (TO), in Corso Vittorio Emanuele II, n. 72, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P.IVA 12150000011, qui debitamente rappresentata dall'amministratore unico Manilo Marocco («**MMP**»);

- dall'altra parte -

e

SocialFare Seed S.r.l., con sede legale a Torino (TO), in Via Andrea Doria, n. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P.IVA 11801340016, qui debitamente rappresentata da

Manilo Marocco in qualità di **Amministratore Delegato**, munito dei necessari poteri (di seguito, «**SocialFare Seed**») e congiuntamente a MMP, gli «**Investitori**»

- dall'altra parte -

(Ciascuna singolarmente definita come «**Parte**» e congiuntamente individuate come «**Parti**»)

PREMESSO CHE

(a) La Società è una *Coding Factory* dedicata al mondo della programmazione. La società è attiva nella formazione di sviluppatori c.d. "Full Stack" attraverso un *coding bootcamp* di 3 mesi che si svolge sia in aula sia online tramite un portale e-learning. La Società opera, inoltre, nell'ideazione, progettazione, sviluppo e commercializzazione di siti web, piattaforme informatiche e di applicazioni software (l'«**Attività**»);

(b) Il capitale della Società è attualmente pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed è interamente sottoscritto e versato dai Soci Iniziali secondo quanto di seguito riportato:

Socio	Quote	Partecipazione
	Valore nominale	
Cosimo Davide Neve	Euro 18.687,50	74,75%
Giancarlo Valente	Euro 6.312,50	25,25%
Totale	Euro 25.000	100%

(c) in data 1-4 marzo 2019, i Soci Iniziali, MM, SocialFare Seed e la Società hanno sottoscritto un contratto di finanziamento convertibile, modificato con addendum del 1° aprile 2019, (il «**Finanziamento Convertibile 2019**»), disciplinante (i) i termini e le condizioni dell'investimento di ciascuno di MM e di SocialFare Seed nella Società, mediante un finanziamento infruttifero e convertibile per un importo pari, in linea capitale, a Euro 100.000 (centomila/00) e, dunque, complessivamente, Euro 200.000 (duecentomila/00) (ii) le modalità di conversione del finanziamento convertibile e alcuni diritti di MM e di SocialFare Seed in tema di corporate governance-consiglio di amministrazione;

(d) al fine di ulteriormente realizzare l'Attività, è stato elaborato e condiviso un business plan aggiornato, di cui all'Allegato A (il «**Business Plan**») contenente le linee guida economico-finanziarie;

(e) al fine di reperire i mezzi necessari per la realizzazione dell'Attività, le Parti hanno negoziato un'operazione (l'«**Operazione**») che prevede: (i) la cessione del Finanziamento

Convertibile 2019 da parte di MM a MMP (la «Cessione») e la conversione facoltativa del Finanziamento Convertibile 2019 da parte degli Investitori ai termini e alle condizioni di cui all'art. 5.1 del contratto di finanziamento (la «Conversione»); (ii) l'investimento ulteriore nella Società da parte gli Investitori ai termini e alle condizioni meglio specificate nel prosieguo del presente accordo di investimento e patto parasociale (l'«Accordo»);

(f) previa esecuzione della Cessione e della Conversione, l'investimento verrà effettuato mediante un aumento di capitale della Società con conseguente sottoscrizione ed integrale liberazione di quote di nuova emissione a favore degli Investitori e con le ulteriori modalità meglio specificate nel prosieguo dell'Accordo;

(g) la valutazione *pre-money fully-diluted* della Società è pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);

(h) le Parti riconoscono che scopo dell'investimento da parte degli Investitori ai sensi del presente Accordo è quello (i) di agevolare la realizzazione dell'Attività mediante la messa a disposizione di risorse finanziarie e (ii) di massimizzare il valore complessivo della Società e quindi il ritorno sull'investimento per gli Investitori per effetto della dismissione della partecipazione dagli stessi detenuta della Società;

(i) con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono, *inter alia*, formalizzare (1) i termini e le condizioni dell'investimento in *equity* nella Società da parte degli Investitori, (2) le modalità di amministrazione e gestione della Società a partire dalla Data di Esecuzione, (3) i reciproci rapporti tra i Soci Iniziali e gli Investitori quali soci della Società, nonché le rispettive prerogative e i rispettivi diritti nonché (4) i rispettivi diritti e obblighi in relazione ai trasferimenti delle quote sociali e alla dismissione dell'investimento degli Investitori nella Società.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altri paragrafi del presente Accordo, ai termini e alle espressioni di seguito elencati viene attribuito il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- «**Business Plan**» indica il documento previsionale per gli anni 2020-2024 qui allegato *sub A* e successive modifiche, concordemente apportate e/o approvate dalle Parti.
- «**Data di Esecuzione**» indica la data del 15/06/2020.

- «**Soci**» indica i Soci Iniziali e gli Investitori.

1.2 Le premesse e gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.3 I termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario. I titoli e le intestazioni di questo Accordo sono inseriti solo per comodità e non hanno influenza sull'interpretazione delle rispettive pattuizioni.

1.4 Ferma restando la piena vincolatività delle pattuizioni contenute nell'Accordo, con efficacia dalle rispettive date nel seguito previste, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente ogni migliore cooperazione nell'esecuzione dell'Accordo, allo scopo di darvi la più efficace attuazione, nonché al fine di favorire il miglior sviluppo della Società e della sua attività.

2. CONDIZIONE ALL'INVESTIMENTO

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 c.c., ogni e ciascun obbligo dell'Investitore di cui al successivo articolo 3.6 è sospensivamente condizionato all'avverarsi, entro e non oltre la Data di Esecuzione della seguente condizione sospensiva (la «**Condizione all'Investimento**»):

2.1.1 previa la Cessione, la sottoscrizione da parte degli Investitori della Comunicazione di Conversione Facoltativa (come definita nel Finanziamento Convertibile 2019), l'esecuzione da parte dei Soci Iniziali e della Società di tutte le attività previste all'articolo 5.1.3 e 5.1.4 (a) del Finanziamento Convertibile 2019, affinché, a seguito della sottoscrizione e versamento del relativo aumento di capitale da parte degli Investitori, nelle modalità previste all'articolo 5.1.4 (b) del Finanziamento Convertibile 2019, il capitale sociale della Società sia ripartito tra i Soci come segue:

Socio	Quote Valore nominale	Partecipazione
Cosimo Davide Neve	Euro 18.687,50	59,8%
Giancarlo Valente	Euro 6.312,50	20,2%
MM Partecipazioni s.r.l.	Euro 3.125	10%
SocialFare Seed	Euro 3.125	10%
Totale	Euro 31.250	100%

2.2 Nel caso in cui la Condizione all'Investimento non si sia verificata entro i termini previsti ai sensi del precedente articolo 2.1, salvo quanto previsto ai sensi del successivo articolo 2.3, il presente Accordo si intenderà definitivamente risolto e le Parti saranno liberate da ogni residuo obbligo derivante dallo stesso, senza che nessuna possa pretendere alcunché dall'altra, ad eccezione di quanto previsto ai successivi articoli 16 (*Disposizioni generali*) e 18 (*Legge Applicabile e Foro esclusivamente competente*).

2.3 I Soci si danno reciprocamente atto che la condizione di cui al presente Articolo 2 (*Condizione all'Investimento*) è posta nell'esclusivo interesse degli Investitori, i quali, pertanto, potranno a proprio insindacabile giudizio decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte, per mezzo di comunicazione scritta inviata agli altri Soci entro e non oltre la Data di Esecuzione.

3. ESECUZIONE

3.1 Subordinatamente all'avveramento della Condizione all'Investimento (salvo ove rinunciata ai sensi del precedente articolo 2.3), l'Esecuzione avrà luogo entro e non oltre la Data di Esecuzione, all'orario che verrà concordato tra le Parti, presso lo studio del Notaio ovvero il diverso luogo concordato tra le Parti.

3.2 I Soci si impegnano irrevocabilmente, in aggiunta ad ogni altro atto da compiersi, ad ogni altro documento da sottoscrivere, ovvero da scambiarsi a norma del presente Accordo, a porre in essere ogni atto necessario o opportuno per la corretta esecuzione dell'Operazione oggetto dell'Accordo medesimo. In particolare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., i Soci e la Società si impegnano affinché, entro/ovvero alla Data di Esecuzione, si riunisca, anche in forma totalitaria, l'assemblea dei soci della Società alla quale sia presente e rappresentato l'intero capitale sociale della Società, e all'unanimità deliberi:

(i) un aumento del capitale sociale della Società, in via inscindibile e a pagamento, (l'«**Aumento di Capitale**») da nominali Euro 31.250 (trentunomiladuecentocinquanta/00) a nominali Euro 33.750 (trentatremilasettecentocinquanta/00) con sovrapprezzo pari a complessivi Euro 197.500 (centonovantasettemilacinquecento/00), e così per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila/00), mediante emissione di nuove quote, con assegnazione del termine di 30 (trenta) giorni lavorativi per procedere alla sottoscrizione e integrale liberazione, da offrirsi in sottoscrizione a MMP e a SocialFare Seed, quanto a ciascuno per una quota pari a nominali Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), con sovrapprezzo pari ad Euro 98.750,00 (novantottomilasettecentocinquanta/00) e così per complessivi Euro 100.000,00 (centomila/00) da liberarsi integralmente mediante versamento in denaro;

fermo restando (x) la rinuncia da parte dei Soci Iniziali al diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2481-bis comma 1 cod. civ. a favore degli Investitori relativamente all'Aumento di Capitale.

(ii) sia adottato il nuovo statuto sociale (il «**Nuovo Statuto**»), conforme al testo qui accluso all'Allegato B (*Nuovo Statuto*).

3.3 I Soci Iniziali, per quanto occorrer possa e fermo restando l'obbligo di votare, insieme agli Investitori, all'unanimità nell'assemblea della Società ai sensi del precedente articolo 3.2, rinunciano sin d'ora al diritto di recedere dalla Società ai sensi di legge e si impegnano, sin d'ora, a esprimere tale rinuncia al diritto di recedere dalla Società nel contesto della discussione assembleare sulle delibere di cui al presente articolo 3. Resta espressamente inteso che i Soci Iniziali riconoscono e danno inoltre atto che non sarà dovuto alcun corrispettivo per la rinuncia al recesso, essendosene tenuto conto nel più ampio equilibrio di interessi risultante dall'Accordo.

3.4 I Soci Iniziali si impegnano a fare in modo che l'organo amministrativo ponga in essere, o abbia posto in essere prima della Data di Esecuzione, ogni atto o adempimento e abbia adottato ogni delibera utile o necessaria ai fini di consentire il tempestivo e completo svolgimento dell'Esecuzione.

3.5 I Soci Iniziali e la Società, per quanto di rispettiva competenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegnano irrevocabilmente e in via disgiunta tra loro a porre in essere ogni ragionevole sforzo affinché siano raggiunti i risultati previsionali del Business Plan.

3.6 Subordinatamente e sull'imprescindibile presupposto del puntuale adempimento di ciascuno delle attività di cui al precedente articolo 3.2, entro e non oltre il termine di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, gli Investitori assumono irrevocabilmente l'obbligo di sottoscrivere e liberare integralmente le nuove quote, versando contestualmente l'importo ivi previsto.

3.7 Per effetto dell'integrale sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale da parte degli Investitori, il capitale sociale della Società sarà interamente posseduto dai Soci e ripartito tra di essi secondo quanto di seguito indicato:

Socio	Quote	Partecipazione
	Valore nominale	
Cosimo Davide Neve	Euro 18.687,50	55,37%
Giancarlo Valente	Euro 6.312,50	18,70%
MM Partecipazioni s.r.l.	Euro 4.375,00	12,965%

SocialFare Seed s.r.l.	Euro 4.375,00	12,965%
Totale	Euro 33.750	100%

4. ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

4.1 Le Parti convengono che, per tutta la durata del presente Accordo, le delibere dell'assemblea dei soci della Società saranno validamente assunte con le maggioranze prescritte dalla legge, salvo per quanto diversamente previsto al successivo articolo 4.2.

4.2 In ogni caso ed indipendentemente da quanto previsto nel Nuovo Statuto, le materie di seguito elencate sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea dei Soci e ogni delibera dell'assemblea (in sede ordinaria o straordinaria o in qualsivoglia convocazione) avente ad oggetto tali materie potrà essere validamente assunta laddove, oltre alla maggioranza prevista al precedente articolo 4.1, sussista la presenza e il voto favorevole degli Investitori:

(i) le deliberazioni di modifica del Nuovo Statuto, di scioglimento e di liquidazione della Società, di trasferimento della sede sociale al di fuori dello stesso comune, di aumento di capitale con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione per gli Investitori, fusioni, scissioni, trasformazioni, o altre operazioni aventi ad oggetto, o per effetto, il trasferimento a qualsivoglia titolo di (o la costituzione di un Vincolo su) partecipazioni in altre società o enti, l'azienda della Società o rami di azienda della stessa, fatta eccezione per le deliberazioni (che potranno essere assunte con le maggioranze di legge) di modifica del Nuovo Statuto per adeguamenti obbligatori a quanto previsto da norme imperative di legge e nei limiti di quanto strettamente necessario per ottemperare alle stesse;

(ii) ogni delibera relativa all'emissione di nuove quote;

(iii) ogni delibera relativa alla distribuzione di utili, acconti su dividendi o comunque di riserve di utili ovvero riserve disponibili della Società a favore dei soci, o dei titolari di altri strumenti finanziari di qualsivoglia tipo, anche atipici, emessi dalla Società;

(iv) ogni delibera di nomina, revoca e dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che, per la nomina, il socio di maggioranza indichi quali tre componenti del consiglio di amministrazione CDN, Pietro Ranieri (o Giancarlo Valente) e un amministratore designato congiuntamente da SocialFare Seed e MMP;

(v) ogni delibera relativa al compimento di qualsiasi operazione che possa comportare una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della Società;

(vi) ogni delibera relativa all'emissione di titoli di debito da parte della Società;

(vii) ogni delibera di eventuale approvazione, modifica e/o revoca di piani partecipazioni agli utili ovvero di incentivazione a favore di amministratori e/o dipendenti della Società, o di altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di *stock option*, *stock granting*, piani di compensi dei predetti soggetti basati sui risultati della Società) – ove non si tratti di competenza delegata al Consiglio di Amministrazione;

(viii) ogni delibera relativa al deposito di qualsiasi istanza o richiesta di ammissione della Società ad una procedura concorsuale;

(ix) ogni delibera relativa allo scioglimento e alla liquidazione della Società, alla nomina o alla revoca dei liquidatori, nonché alla revoca dello stato di liquidazione.

I Soci si impegnano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad esercitare i diritti di voto nell'assemblea dei soci della Società in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 A far data dall'Esecuzione e per tutta la durata del presente Accordo, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da tre consiglieri, nelle persone di Pietro Ranieri (presidente e legale rappresentante) (o Giancarlo Valente), Cosimo Davide Neve e Manilo Marocco.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà almeno 2 volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta ne fosse fatta richiesta motivata anche da un solo consigliere.

5.3 Per consentire un efficiente e proficuo svolgimento della conduzione aziendale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione farà sì che siano predisposti e tempestivamente inviati ai consiglieri, informazioni trimestrali in merito all'andamento e alla prevedibile evoluzione gestionale, economica, finanziaria e operativa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche.

5.4 Al Consiglio di Amministrazione della Società spettano in via esclusiva, e non potranno essere delegate senza il consenso di MM, le decisioni relative alle seguenti materie (definite, collettivamente, le «Materie Rilevanti» e, singolarmente, una «Materia Rilevante»):

- ogni proposta di modifica dello Statuto della Società, con eccezione delle proposte inerenti all'adeguamento obbligatorio dello Statuto a quanto previsto da norme imperative di legge e nei limiti di quanto strettamente necessario per ottemperare alle stesse;

- ogni decisione in merito all'assunzione o licenziamento di dirigenti o di dipendenti della Società non prevista nel Business Plan ovvero nel budget approvato, che comporti un costo annuo per la Società per un importo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00);

- ogni decisione in merito alla remunerazione di dirigenti o di dipendenti non prevista nel Business Plan ovvero nel budget approvato, per un importo annuo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00);
- stipula di contratti di consulenza, di collaborazione e, in generale, di lavoro autonomo non prevista nel Business Plan ovvero nel budget approvato, che comportino un costo annuo per la Società per un importo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00);
- ogni proposta o decisione di eventuale adozione, attuazione, modifica e/o revoca di piani di incentivazione a favore di amministratori e/o dipendenti della Società, o di altri soggetti non prevista nel Business Plan ovvero nel budget approvato, per un importo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00) (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piani di *stock option*, *stock granting*, piani di compensi dei predetti soggetti basati sui risultati della Società);
- ogni decisione relativa all'esonero dei dipendenti o collaboratori dal dovere di fedeltà e di non concorrenza nei confronti della Società e, in particolare, all'espressione del consenso a che qualsiasi dipendente o collaboratore della Società, nei limiti di legge, presti la propria opera – anche solo in parte – anche a favore di terzi;
- salvo che l'amministratore delegato sia CDN o Pietro Ranieri (o Giancarlo Valente) (nel qual caso i suoi poteri potranno essere liberamente determinati dal socio di maggioranza, fermo restando il rispetto delle pattuizioni contenute nel presente accordo), ogni decisione relativa a: (a) la nomina o revoca del/degli amministratore/i delegato/i e (b) la definizione dei relativi poteri e loro revoca o modifica degli stessi;
- ogni decisione di sottoscrivere eventuali patti parasociali;
- costituzione di joint venture o di alleanze strategiche;
- ogni assunzione di impegni per la Società non prevista nel Business Plan ovvero nel budget approvato, per un importo annuo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00);
- ogni decisione in merito alla determinazione del voto da esprimere per conto della Società e nomina dei relativi rappresentanti nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle assemblee delle società partecipate;
- ogni decisione inerente a esercizio o rinuncia a diritti di opzione e prelazione su partecipazioni sociali (azioni, quote, obbligazioni convertibili o con warrant) o altre interessenze (inclusi warrants) in società, enti o imprese;
- ogni proposta di scioglimento e liquidazione della Società, revoca dello stato di liquidazione, nomina o revoca di liquidatori;

- costituzione e soppressione di sedi secondarie; ogni proposta di trasferimento della sede legale della Società al di fuori dello stesso comune.
- approvazione del budget, nonché di eventuali budget pluriennali e delle loro eventuali variazioni; approvazione del Business Plan e delle sue eventuali variazioni;
- approvazione del progetto di bilancio;
- deliberazione e proposte all'assemblea relative alla distribuzione di dividendi ovvero di utili e/o riserve a favore dei soci, o dei titolari di altri strumenti finanziari di qualsivoglia tipo, anche atipici, dalla stessa emessi;
- assunzione o modifica di finanziamenti (in qualsiasi forma), richiesta di fidejussioni e operazioni non previste nel Business Plan ovvero nel budget approvato, che comportino, comunque:
 - l'assunzione di debiti per un importo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00); e ciò tanto nell'ambito di un'unica operazione ovvero di più operazioni tra loro correlate;
 - l'assunzione di obbligazioni o effettuazione di spese o investimenti non previste nel Business Plan ovvero nel budget approvato per un importo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00) cumulativamente in un esercizio, ad esclusione della partecipazione agli strumenti agevolativi offerti dal fondo e/o dai bandi TecnoNidi, Innolabs Progetto C-Lab 4.0, Progetto Futuro Prossimo (Save The Children), Bando Titolo IV Internazionalizzazione Progetto Terra Comune D'Angri, Voucher Innovation Manager MiSE, Bando ESA - Covid19, Voucher Coworking FabLab e all'assunzione di obbligazioni o effettuazione di spese o investimenti a valere su strumenti agevolativi ai quali la Società ha già fatto domanda di accesso prima della sottoscrizione del presente accordo,
- ogni proposta o decisione di concessione a terzi (incluse le Parti Correlate) di finanziamenti (o di qualsiasi altra forma di indebitamento finanziario da concedersi da parte della Società a favore di terzi) o di costituzione di Vincoli sui beni della Società non prevista nel Business Plan ovvero nel budget approvato, per un importo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00);
- l'acquisto e cessione, a qualsiasi titolo (compreso il conferimento in natura), di: (i) beni immobili e diritti reali immobiliari; (ii) aziende e rami d'azienda; (iii) marchi, brevetti e altri diritti di Proprietà Industriale; (iv) partecipazioni (compresi warrant e obbligazioni convertibili e *cum warrant*) in società o altri enti, non previste nel Business Plan ovvero nel budget approvato, per un importo pari o superiore a Euro 30.000 (trentamila/00);
- affitto o locazione (in qualità di conduttore o locatore) di aziende, rami aziendali o immobili non previste nel Business Plan ovvero nel budget approvato, per un importo annuo pari o

superiore a Euro 30.000 (trentamila/00); modifica, rinnovo, determinazione del canone di locazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del Finanziamento Convertibile 2019 così come modificato con il presente Accordo, ossia che CDN avrà la delega, per il contratto di locazione commerciale dell'immobile sito in Strada San Giorgio Martire (Bari) «a pattuire un canone di locazione fino a: Euro 38.400(trentottomilaquattrocento/00) + IVA per l'anno 2020; Euro 40.000 (quarantamila/00) + IVA per l'anno 2021 e per gli anni successivi, ovvero, a partire dall'anno in cui la Società realizzi un fatturato superiore a superiore a Euro 900.000 (novecentomila/00), Euro 53.760 (cinquantatremilasettecentosessanta/00) + IVA»);

- ogni decisione in merito al compimento di operazioni o singole attività (come ad esempio la messa in commercio di nuovi prodotti), nonché alla stipula di uno o più accordi che direttamente o indirettamente comportino sostanzialmente una modifica significativa dell'oggetto sociale (ancorché non sia prevista o non preveda una modifica formale dell'oggetto della Società previsto nello Statuto);

- ogni decisione in merito alla conclusione di accordi in qualunque forma, o ogni decisione riguardante il compimento di qualsiasi operazione, con una Parte Correlata, inclusi i Soci della Società e le parti correlate degli stessi.

5.5 Le Parti si impegnano a rivedere (a titolo di chiarezza in aumento) gli importi di cui al precedente articolo 5.4 fra 24 (ventiquattro) mesi o, se anteriore, al raggiungimento da parte della Società di un fatturato pari a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

5.6 Il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, fermo restando che per le materie indicate al precedente articolo 5.4 sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di MM.

6. PERIODO DI LOCKUP

6.1 Fintanto che SocialFare Seed s.r.l. e MMP saranno soci della Società, e comunque per massimi 5 anni dalla data di adozione del Nuovo Statuto, è fatto obbligo ai Soci Iniziali di (i) conservare la piena titolarità delle partecipazioni nella Società rappresentative della totalità del capitale della stessa e di tutti i diritti di voto nella rispettiva assemblea, (ii) non concedere o costituire pegno usufrutto o qualsiasi altro diritto a favore di terzi sulla sua partecipazione nel capitale sociale della Società, (i) e (ii) salvo approvazione scritta degli Investitori (l'«**Approvazione Infraquinquennale**»).

6.2 Ai fini del presente Accordo, il termine «Trasferimento», o similari, deve intendersi comprensivo di qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e di qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via meramente esemplificativa la permuta, il riporto, il conferimento, la fusione, la liquidazione, il trasferimento di azienda, la

vendita forzosamente o la donazione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche solo transitoriamente o a titolo fiduciario, il risultato del trasferimento a terzi, della proprietà o di altro diritto (anche attraverso negozi costitutivi di diritti di garanzia) sulla Partecipazione o in forza dei quali si consegua, sia pur solo transitoriamente o a titolo fiduciario, il risultato del trasferimento a terzi dei diritti (incluso il diritto di pegno, di usufrutto o di voto) inerenti alla partecipazione ovvero la perdita del diritto della Parte di determinarsi autonomamente o di esercitare il diritto di voto in assemblea per tutta o parte della propria partecipazione.

6.3 I Trasferimenti in violazione della presente disposizione non sono opponibili nei confronti della Società.

7. DIRITTO DI PRELAZIONE

7.1 Nel caso in cui un alcuno dei Soci riceva un'offerta per il Trasferimento della propria partecipazione, troverà applicazione il diritto di prelazione come di seguito disciplinato (il «Diritto di Prelazione»).

Resta inteso che, per i Soci Iniziali, l'applicazione della disciplina in parola è possibile solo decorso il periodo di lockup o, comunque, una volta ottenuta l'Approvazione Infraquinquennale.

Rimane inteso che il Diritto di Prelazione è validamente esercitato solo se riferito all'intera partecipazione da trasferire.

Nel caso di Trasferimento della partecipazione, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione (il «Trasferente») dovrà comunicare per iscritto la propria volontà agli altri soci (il «Ricevente» o l'«Oblato») indicando l'identità del potenziale trasferitario, la quantità e il prezzo della partecipazione, le modalità e i termini di pagamento, le eventuali garanzie, nonché documentando l'offerta (la «Comunicazione d'Offerta»).

L'Oblato avrà diritto di comunicare al trasferente l'accettazione dell'offerta in prelazione, mediante comunicazione inviata a quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta.

In caso di accettazione dell'offerta in prelazione, l'esecuzione del Trasferimento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'accettazione sia stata conosciuta dal trasferente.

Il trasferente che intende trasferire a titolo gratuito ovvero senza corrispettivo in denaro la propria partecipazione, dovrà darne notizia all'altra Parte mediante la Comunicazione d'Offerta, che dovrà indicare oltre al nome del trasferitario, alle modalità, ai termini e alle eventuali garanzie, anche il valore che il trasferente attribuisce alla Partecipazione che intende trasferire.

Il Ricevente avrà diritto di comunicare al trasferente l'accettazione dell'offerta in prelazione, mediante comunicazione al trasferente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta. Rimane inteso che il Ricevente, nel caso di esercizio del Diritto di Prelazione, potrà contestare, con la medesima comunicazione, il valore attribuito dal trasferente alla partecipazione solo nel caso in cui non sia previsto un corrispettivo in denaro.

In caso di contestazione, il corrispettivo per il Trasferimento della partecipazione sarà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, a cura della parte più diligente dal Rettore dell'Università Bocconi di Milano. L'arbitratore determinerà il giusto prezzo della partecipazione con riferimento alla data della Comunicazione di Offerta, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto altresì dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. L'arbitratore renderà la propria determinazione entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico. Il Trasferimento sarà perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione alle Parti del prezzo così determinato.

Qualora l'Oblato non esercitasse il Diritto di Prelazione entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta, il trasferente potrà trasferire la propria partecipazione al potenziale trasferitario, purché il Trasferimento avvenga alle medesime condizioni contenute nella Comunicazione di Offerta ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia inutilmente decorso il termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione. Immediatamente dopo il Trasferimento, il trasferente dovrà darne comunicazione, in forma scritta, all'Oblato, confermando tutti i termini e le condizioni ai quali il Trasferimento è stato effettuato.

8. DIRITTO E OBBLIGO DI CO-VENDITA

8.1 In ogni caso di Trasferimento di partecipazioni da parte del socio CDN, gli altri Soci – ove non intendano esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7 (*Diritto di prelazione*) - avranno diritto di chiedere a CDN che il potenziale trasferitario acquisti, alle medesime condizioni, anche una parte della partecipazione degli altri soci proporzionale alla partecipazione di CDN, nel caso in cui CDN all'esito del Trasferimento continui a detenere il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. della Società, ovvero l'intera partecipazione degli altri soci in tutti gli altri casi (il «**Diritto di Co-vendita**»).

A tal fine, CDN dovrà comunicare preventivamente, con lettera raccomandata a.r., agli altri Soci la propria intenzione di Trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, indicando specificamente il nominativo del potenziale trasferitario, la porzione di partecipazione che intende trasferire, il prezzo, le modalità e i termini di pagamento dello stesso, nonché tutti gli

altri termini e le condizioni del Trasferimento. Gli altri Soci, qualora intendano esercitare il Diritto di Co-Vendita, dovranno, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento di detta comunicazione, inviare a loro volta una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., a CDN, attraverso la quale manifestino la propria volontà di esercitare il Diritto di Co-Vendita, alle medesime condizioni indicate nella comunicazione di CDN, e la porzione della partecipazione degli altri soci per i quali intendono esercitare il Diritto di Co-Vendita. Gli altri Soci rilasceranno in favore del terzo acquirente, pro quota, le medesime dichiarazioni e garanzie ed assumeranno i medesimi obblighi di indennizzo.

Qualora gli altri Soci esercitino il Diritto di Co-Vendita, CDN dovrà far sì che il potenziale trasferitario acquisti la porzione della partecipazione degli altri Soci offerta alle medesime condizioni da loro pattuite. Nel caso in cui il potenziale trasferitario non accetti per qualsiasi motivo di acquistare anche la partecipazione degli altri Soci in aggiunta a quella di CDN, quest'ultimo potrà, alternativamente (a) rinunciare al Trasferimento ovvero (b) ridurre la porzione della partecipazione di CDN da trasferire in misura tale da consentire che anche gli altri Soci possano trasferire, pro quota rispetto a CDN, al potenziale trasferitario una porzione della partecipazione degli altri soci.

8.2 Qualora CDN riceva da un terzo, in buona fede e non ricollegabile in alcun modo ai Soci Iniziali, un'offerta vincolante per il Trasferimento dell'intero capitale della Società per un valore, riferito all'intero capitale sociale della Società, almeno pari a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e intenda accettare tale offerta, gli Investitori avranno l'obbligo, su richiesta scritta di CDN, di Trasferire alle medesime condizioni la partecipazione degli Investitori a detto terzo (l'«**Obbligo di Co-vendita**»).

9. TRASFERIMENTI CONSENTITI

9.1 Nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, è inteso che:

(i) ciascun socio potrà liberamente trasferire la propria intera partecipazione: a) ad ascendenti e discendenti in linea retta; ovvero (b) a società interamente controllata dal socio, ovvero alla propria controllante ovvero a una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla medesima controllante la Parte;

(ii) CDN potrà liberamente trasferire una parte della propria partecipazione non superiore al 3,6% del 55,37% del capitale sociale da lui detenuto a favore di managers, dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o professionisti che, almeno da un anno, prestino opere e servizi di particolare importanza per lo sviluppo e la creazione di valore della Società.

(collettivamente i «**Trasferimenti Consentiti**» e, singolarmente, il «**Trasferimento Consentito**»).

Rimane in ogni caso inteso che l'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Consentiti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: (a) che la parte cedente abbia preventivamente comunicato agli altri soci la propria intenzione di effettuare il Trasferimento Consentito, (b) che l'avente causa nell'ambito del Trasferimento Consentito subentri in tutti i diritti e obblighi della parte cedente e (c) fatta eccezione per i trasferimenti indicati al precedente punto (ii), che la Parte cedente si dichiari espressamente garante di, e solidalmente responsabile con, detto trasferitario in relazione al rispetto delle previsioni del presente articolo.

Dovrà, in ogni caso, essere previsto l'impegno irrevocabile del trasferitario a ritrasferire la partecipazione oggetto del Trasferimento Consentito al cedente, che si impegna a riacquistarla, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo che ha permesso di qualificare il Trasferimento della partecipazione come Trasferimento Consentito entro 2 anni dalla data della cessione.

10. OBBLIGHI DI STABILITÀ E NON CONCORRENZA

10.1 In aggiunta a quanto previsto ai sensi del precedente articolo 6, CDN si obbliga per l'intera durata del presente Accordo a (i) non dimettersi dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e/o a non rimettere le deleghe attribuite, salvo che le sue dimissioni siano espressamente accettate da parte dell'Assemblea della Società con la maggioranza prevista ai sensi del precedente articolo 4.2, e (ii) a dedicare in buona fede il tempo ritenuto, dal medesimo CDN, necessario allo svolgimento degli incarichi ad esse inerenti. Resta inteso che la decisione dell'Assemblea della Società di cui al presente articolo non potrà essere irragionevolmente negata al verificarsi di situazioni di particolare gravità (es. invalidità permanente o temporanea per più di 6 (sei) mesi consecutivi) (una «Causa Personale Legittima») che rendano impossibile, su basi oggettive, la prosecuzione da parte di CDN delle mansioni operative nella Società e/o dello svolgimento del proprio incarico.

10.2 I Soci Iniziali si obbligano, per l'intera durata del presente Accordo, fermo quanto disposto, per i componenti dell'organo amministrativo, dall'art. 2390 c.c. e fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente Accordo, a non assumere o detenere, direttamente o indirettamente o per interposta persona, partecipazioni in società che svolgano un'attività sostanzialmente concorrente con l'Attività svolta dalla Società, e ad astenersi da qualsiasi attività imprenditoriale ovvero di lavoro dipendente o autonomo, di consulenza, in qualsiasi forma esercitate, a favore di società, enti o istituzioni che svolgano un'attività sostanzialmente concorrente con l'Attività svolta dalla Società o a svolgere la funzione di amministratore di tali società, enti o istituzioni. Le Parti convengono di escludere dalle attività concorrenti ai fini del presente articolo 10 le attività, a titolo gratuito e/o con mero rimborso

spese e/o, se a titolo oneroso, con corrispettivo minimo in termini relativi (per ciascuna attività) e assoluti (per il complesso delle attività), svolte attualmente o in futuro da CDN e/o da GV in qualità di Innovation Manager/Brand Ambassador e propedeutiche all'introduzione di Aulab in determinati progetti e/o alla generazione di opportunità per Aulab e/o all'incremento della brand awareness della Società. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, resta quindi espressamente inteso che CDN e GV potranno, a titolo personale, gratuito, e/o con mero rimborso spese e/o, se a titolo oneroso, con corrispettivo minimo in termini relativi (per ciascuna attività) e assoluti (per il complesso delle attività), e senza limiti: (i) svolgere attività all'interno di scuole e università pubbliche e private, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il coordinamento di esperienze formative di alternanza scuola – lavoro e Programmi Operativi Nazionali (PON), (ii) svolgere attività di mentoring per giovani imprenditori e imprese startup, (iii) svolgere attività di speaker in eventi e convegni afferenti alla propria expertise, (iv) partecipare a titolo personale in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), (v) svolgere attività di formazione a gettone e/o a contratto afferenti alla propria expertise.

10.3 I Soci Iniziali riconoscono che l'obbligo di non concorrenza previsto nel presente articolo 10 costituisce parte integrante e sostanziale dell'operazione complessiva oggetto dell'Accordo ed è patto accessorio rispetto a questa più complessa transazione.

11. PIANO DI INCENTIVAZIONE

11.1 I Soci si danno atto che verrà adottato dalla Società un piano di incentivazione a favore dei *managers*, dipendenti e/o collaboratori e/o a favore di consulenti e professionisti che prestano opere e servizi in assenza di vincoli di subordinazione di particolare importanza per lo sviluppo dell'Attività della Società (c.d. «*key people*»), in base al quale potranno essere attribuite ai beneficiari opzioni per l'acquisto di quote della Società (il «Piano di Incentivazione»).

11.2 I termini e le condizioni del Piano di Incentivazione e l'identificazione dei relativi beneficiari saranno determinate dai competenti organi della Società.

12. DIRITTI DI INFORMAZIONE

12.1 I Soci si impegnano a che ciascun Investitore riceva:

- (i) aggiornamenti su base mensile, entro 10 giorni dalla fine di ogni mese, nelle forme e modalità decise concordemente tra le Parti, a mezzo mail, contenenti informazioni circa il fatturato mensile e cumulato da inizio anno a fronte di espressa richiesta degli Investitori;
- (ii) aggiornamenti su base trimestrale, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, nelle forme e modalità decise concordemente tra le Parti, a mezzo mail, contenenti informazioni

circa l'andamento del business, delle attività di sviluppo e di quelle commerciali;

(iii) entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione, il bilancio di esercizio accompagnato dalle relative relazioni.

12.2 I Soci si impegnano a che ciascun Investitore possa in ogni momento (e comunque negli orari d'ufficio e previa comunicazione da inoltrarsi con ragionevole anticipo) accedere gli uffici della società e ispezionare le scritture contabili, gli archivi e la documentazione tutta relativa alla gestione della società, ovunque si trovino. Ciascun Investitore avrà inoltre il diritto (con conseguente obbligo di consegna da parte dei Soci) di chiedere e ricevere ogni ragionevole informazione o documento relativo alla Società ed alla sua attività. In aggiunta a quanto sopra, i Soci si impegnano a fornire a ciascun Investitore qualsivoglia informazione e/o documento di natura contabile, legale o di business che fosse dallo stesso ritenuto necessario o solo utile. Resta inteso che ciascun Investitore si impegna a mantenere la massima riservatezza in merito alle predette informazioni e documenti e, in generale, a qualsiasi informazione relativa alla Società e alla sua attività di cui pervenisse a conoscenza nel corso della vigenza del presente Contratto.

13. DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

13.1 Il presente Accordo resterà valido ed efficace per un periodo di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

13.2 Alla scadenza, il presente Accordo sarà automaticamente rinnovato per altri 2 anni. È espressamente fatta salva la facoltà per le Parti di trasmettere comunicazione di disdetta con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del termine. Ad ogni nuova scadenza del presente Accordo, troverà applicazione il predetto meccanismo di rinnovo.

14. SPESE E ONERI FISCALI

14.1 Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico gli oneri relativi alla rispettiva assistenza professionale ed afferenti all'Operazione, ivi inclusa l'assistenza prestata per la negoziazione e stipulazione dell'Accordo.

14.2 I costi (quali ad esempio i costi notarili, l'imposta di registro, ecc.) relativi alle attività di cui al precedente articolo 2.1.1, nonché agli aumenti di capitale e alle altre attività di cui al precedente Articolo 3 (*Esecuzione*) saranno a carico della Società.

15. COMUNICAZIONI

15.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo verranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC ovvero altro mezzo equivalente idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, agli indirizzi di seguito

indicati ovvero agli eventuali diversi indirizzi successivamente comunicati per iscritto, e si considererà efficacemente e validamente eseguita alla data della ricevuta dell'avviso di ricevimento ovvero alla data della ricevuta di ricezione del messaggio PEC. Le comunicazioni indirizzate alla Società dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo:

(a) se alla Società:

auLAB S.r.l.,

Via Giovanni Laterza n.61

CAP 70124, Bari (BA)

Codice Fiscale 07647440721

pec: aulab@pec.it

All'attenzione del Legale Rappresentante

(b) se ai Soci Iniziali:

All'attenzione di Cosimo Davide Neve

email: davideneve@gmail.com

All'attenzione di Giancarlo Valente

email: giancarlo.valente@gmail.com

(c) se agli Investitori

SocialFare Seed S.r.l.

Via Andrea Doria, n. 14

CAP 10123, Torino

pec: socialfare.seed@pec.it

email: presidente@socialfareseed.eu

All'attenzione di Laura Orestano

MM Partecipazioni s.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, n. 72

CAP 10123, Torino

Email: manilo@marocco.co.uk

All'attenzione di Manilo Marocco

16. DISPOSIZIONI GENERALI

16.1 Il presente Accordo rappresenta l'insieme delle pattuizioni intercorse tra le Parti, con riguardo a quanto *ivi* previsto, e lo stesso supera ogni parziale o diversa pattuizione che in qualsiasi forma possa essere in precedenza intervenuta tra le Parti sullo stesso oggetto.

16.2 Il presente Accordo non potrà essere modificato se non per successive intese che siano raggiunte tra le stesse Parti, e che risultino da strumento scritto debitamente sottoscritto dalle stesse.

16.3 Le rubriche dei singoli Paragrafi del presente Accordo sono state poste al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

16.4 L'eventuale invalidità di singole clausole del presente Accordo non ne determinerà la nullità totale; le Parti si impegnano, negoziando in buona fede, a sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

16.5 L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dalle altre posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce né può essere interpretata come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

17. NUOVO STATUTO E PATTO PARASOCIALE

17.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Nuovo Statuto della Società rifletterà, per quanto possibile ai sensi della normativa vigente, le pattuizioni contenute nel presente Accordo. Nel caso in cui, per effetto di modifiche delle disposizioni di legge o della loro interpretazione in sede applicativa, le disposizioni di cui al presente Accordo venissero a confliggere con le disposizioni del Nuovo Statuto, nei rapporti tra le Parti, le disposizioni di cui al presente Accordo prevarranno su quelle del Nuovo Statuto.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

18.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato secondo tale legge.